**Rapporto**

**7562 R** 8 giugno 2020 ISTITUZIONI

**della Commissione giustizia e diritti**

**sulla mozione 22 gennaio 2018 presentata da Ivo Durisch e Jacques Ducry per il gruppo PS “Avvocati e notai: evitare i conflitti di interesse nelle Commissioni di disciplina”**

**(v. messaggio 11 luglio 2018 n. 7562)**

# PREMESSA

La mozione in esame propone alcune modifiche della Legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv) e della Legge sul notariato del 26 novembre 2013 per quanto concerne la procedura di nomina e la composizione delle rispettive Commissioni di disciplina come pure, nella sola LAvv, la richiesta di inserire una disposizione concernente la ricusa, analogamente a quanto previsto nella Legge sul notariato.

Le motivazioni sono le seguenti:

In conformità con quanto previsto dalle due leggi che regolano avvocatura e notariato in Ticino, le rispettive Commissioni di disciplina, con funzione di autorità cantonali di sorveglianza e disciplinari, sono nominate dalla Commissione per l'avvocatura e dalla Commissione per il notariato, a loro volta nominate dal Tribunale d'appello.

La loro composizione è la seguente:

la **Commissione per l'avvocatura** si compone di un giudice del Tribunale d'appello, di un magistrato o un ex magistrato non iscritto nel registro degli avvocati e da un avvocato iscritto nel registro. Tale ripartizione è mantenuta per i membri supplenti. Essa nomina quindi la **Commissione di disciplina** **per l'avvocatura** che si compone di tre membri e tre supplenti, avvocati iscritti nel registro degli avvocati.

la **Commissione per il notariato** si compone a sua volta di un giudice del Tribunale d'appello, di un magistrato o un ex magistrato non iscritto nel registro dei notai e da un notaio iscritto nel registro. Tale ripartizione è mantenuta per i membri supplenti. Essa nomina quindi la **Commissione di disciplina** **notariale** che si compone di tre membri e tre supplenti, notai iscritti nel registro dei notai.

Tale fatto, a mente dei mozionanti, rappresenta un potenziale conflitto di interessi. Inoltre non è conforme a quanto stabilito dall'art. 14 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) che sancisce: *«Ogni Cantone designa un'autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati che esercitano la rappresentanza in giudizio nel suo territorio»*.

Sempre secondo i mozionanti, la designazione della Commissione di disciplina per l'avvocatura da parte della Commissione per l'avvocatura non corrisponde a una nomina da parte *del Cantone* e dovrebbe quindi essere attribuita, mediante la modifica della Legge sull'avvocatura, a un'autorità cantonale, ad esempio il Tribunale d'appello o lo stesso Consiglio di Stato. Analogamente si dovrebbe fare per quanto concerne la Commissione di disciplina notarile.

Per evitare poi conflitti di interesse quanto alla composizione di ognuna di queste commissioni di disciplina, i mozionanti chiedono che sia prevista una modifica legislativa che preveda che esse siano composte in maggioranza da magistrati non inscritti nel registro degli avvocati, rispettivamente nel registro dei notai.

In merito infine alla questione della ricusa, i mozionanti evidenziano che il tema è esplicitamente trattato nella Legge sul notariato, che all'art. 19 cpv. 3 rinvia alle disposizioni del Codice di procedura civile, mentre ne è silente la Legge sull'avvocatura. Chiedono quindi che una disposizione analoga sia inserita nella LAvv.

# Il Messaggio del consiglio di stato

Con il Messaggio n. 7562 il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a non accettare la mozione 22 gennaio 2018 in esame.

Per fondare la propria decisione, l'Esecutivo cantonale ha promosso per il tramite della Divisione della giustizia una procedura di consultazione, chiedendo il parere al Tribunale d'appello, all'Ordine degli avvocati, all'Ordine dei notai, alla Commissione per il notariato, alla Commissione di disciplina notarile e al Consiglio della magistratura.

Dalle risultanze delle rispettive posizioni e a seguito di un'attenta analisi della situazione legislativa e giurisprudenziale, il Consiglio di Stato è giunto a concludere che le rispettive Commissioni di disciplina sono di fatto nominate da autorità cantonali indipendenti, quindi da autorità statali, e non più, come in passato, da organi dei rispettivi Ordini. Demandare la nomina al Tribunale d'appello non avrebbe inoltre alcun vantaggio supplementare in ottica di indipendenza e imparzialità. In ogni caso le decisioni disciplinari emanate dalle rispettive Commissioni di disciplina sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Il buon funzionamento dell'attuale sistema, riconosciuto da tutti gli organi consultati, dove esclusivamente avvocati, rispettivamente notai, sono a chiamati a giudicare, da un punto di vista disciplinare, l'operato dei loro colleghi, suggerisce infine di non mettere in discussione il criterio di composizione delle rispettive commissioni.

Su tali punti, la scrivente Commissione si allinea alla posizione del Consiglio di Stato e propone di non accettare la mozione 22 gennaio 2018.

Resta aperta la questione della ricusazione.

Come rilevato, la Legge sul notariato, all'art. 19 cpv. 3, rinvia alle disposizioni del Codice di procedura civile.

Per la LAvv, che non tratta esplicitamente il tema, si deve quindi considerare il rinvio generale previsto al suo art. 30, alla Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), che agli artt. 50 ss. regola la ricusazione.

Ci troviamo quindi di fronte a due leggi cantonali, la Legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv) e la Legge sul notariato del 26 novembre 2013, che disciplinano in maniera pressoché identica i rispettivi campi, fatto salvo quello della ricusa, dove l'una rinvia alle disposizioni del Codice di procedura civile e l'altra alla Legge sulla procedura amministrativa.

Una differenza che i mozionanti chiedono di risolvere proponendo che anche nella LAvv sia inserito un preciso rinvio alle disposizioni del Codice di procedura civile.

Premesso che le prese di posizione citate in precedenza hanno relativizzato la questione, confermando che nei rari casi dove ci si è trovarti confrontati a un'istanza di ricusa, non si sono mai riscontrati problemi di sorta, la scrivente commissione ritiene che sia piuttosto l'applicazione della LPAmm a dover essere tutelata, nel suo rimando generale dell'art. 30 LAvv. (e proposto anche nella Legge sul notariato, all'Art. 102), così che sia di conseguenza l'art. 19 cpv. 3 della Legge sul notariato e il relativo rimando a dover essere abrogato.

La scrivente Commissione tiene infine a rilevare che, in ogni caso, nelle due leggi in esame dovrebbe essere prevista una disposizione che regoli come dovrebbe essere composta la Commissione di disciplina in caso di ricusa, in particolare quando è l'intera Commissione ad essere ricusata, elemento questo non previsto nella LPamm. Risulterebbe quindi opportuno prevedere una disposizione che preveda ad esempio che la rispettiva Commissione di disciplina decida sulla ricusa senza il membro ricusato e completandosi con i supplenti, come pure che, se è l'intera Commissione di disciplina ad essere ricusata, la rispettiva Commissione ne costituisce una straordinaria, scegliendo tra gli avvocati, rispettivamente i notai, e fa suo l'auspicio che si proceda secondo le corrette procedure affinché una norma in tal senso sia inserita nella LAvv e nella Legge sul notariato.

# CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, la Commissione giustizia e diritti propone pertanto di respingere la mozione 22 gennaio 2018 di cui all'oggetto.

Per la Commissione giustizia e diritti.

Enea Petrini, relatore

Aldi - Ay - Bertoli - Corti - Dadò - Gaffuri -

Galusero - Gendotti - Lepori - Maderni -

Minotti - Noi - Pagani - Soldati - Viscardi